Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato. 25 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . L. 600		All'Estero	Abb. annuo L. 1.200
	» semestrale » 350			» semestr. » 700
	» trimestrale » 200			» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8			Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . L 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 —
	» semestrale . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 464.

Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, preveduta nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla dichiarazione di giuridica inesistenza preveduta nell'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sia le sentenze istruttorie, sia quelle pronunciate nel giudizio divenute irrevocabili.

Art. 2.

I procuratori generali presso le Corti di appello, nella circoscrizione delle quali sono stati definiti i procedimenti per i delitti indicati nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, di loro iniziativa ovvero su denunzia dei privati, procedono alle indagini per accertare se nella definizione dei detti procedimenti abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo e, qualora ravvisino che concorrano le condizioni di legge, trasmettono gli atti alla Corte suprema di cassazione per la declaratoria dell'inesistenza giuridica della sentenza, accompagnandoli con un rapporto motivato. Il procuratore generale deve sempre indicare il luogo in cui può essere comunicato l'avviso ai prosciolti o condannati, ai sensi dell'articolo seguente, ovvero far conoscere che dalle indagini esperite essi risultano irreperibili.

La richiesta della dichiarazione di inesistenza giuridica delle sentenze può essere fatta, ai sensi del comma precedente, direttamente alla Corte suprema di cassazione dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art 3.

Il presidente della competente sezione della Corte suprema di cassazione, ricevuta la richiesta di cui all'art. 2, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di quindici giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero ed ai prosciolti o condannati contemplati nella sentenza, di cui è stata chiesta la dichiarazione di inesistenza giuridica.

I prosciolti o condannati anzidetti hanno facoltà, a mezzo di difensore, di esaminare gli atti processuali e di presentare documenti o memorie difensive. Se tali persone sono irreperibili, la Corte provvede ai sensi dell'art. 170, secondo comma, del Codice di procedura penale. Decorso il termine indicato nel comma precedente, la Corte procede col rito della Camera di consiglio e delibera con sentenza.

Prima di deliberare la Corte può disporre con ordinanza le indagini che ritiene opportune e può delegarvi uno dei suoi consiglieri. In questo caso spettano rispettivamente alla Corte ed al consigliere i poteri del giudice istruttore.

Quando la richiesta è inammissibile o infondata, la Corte provvede, dichiarando inammissibile o rigettando la richiesta stessa; altrimenti dichiara la giuridica inesistenza della sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi per l'ulteriore corso al procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio.

Art. 4.

I compiti attribuiti dal presente decreto ai procuratori generali presso le Corti d'appello sono devoluti, per i procedimenti definiti dai Tribunali militari, ai rispettivi procuratori militari.

Per i procedimenti definiti dai Tribunali militari disciolti o soppressi, provvede l'ufficio del pubblico ministero istituito presso la Procura generale militare a norma dell'art. 4 del bando 14 maggio 1943.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 136. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 465.

Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce il Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Del Comitato interministeriale per la disciplina ed il coordinamento dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, fanno

anche parte il Ministro per l'alimentazione ed uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 137. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 466.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:

« Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare i reati previsti dal presente articolo che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari

« Non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di procedura penale.

« Qualora si presentino questioni che implichino un giudizio di carattere tecnico militare di particolare complessità e che siano influenti sulla decisione, la cognizione dei reati può essere devoluta, in ogni stadio del procedimento, al Tribunale militare competente ».

Art. 2.

L'art. 2. del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare anche gli altri reati contemplati dal titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti dall'articolo precedente, salvo che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo non deferisca al l'Alta Corte di giustizia qualcuno degli imputati per il delitto preveduto dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale, nel qual caso l'Alta Corte di giustizia è competente a giudicare anche dei delitti di cui al presente decreto nei confronti di tutti gli imputati ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte di appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, tra i magistrati di grado 6°. La nomina è disposta entro 10 giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo ».

Art. 4.

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:

« Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado 6°.

« L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità stessa ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è così modificato:

« Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni ».

Allo stesso art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:

« La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente al ricorso per Cassazione.

« La Corte di cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione.

« La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità entro il termine di giorni tre dalla pro-

nuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

« Se vi è ricorso per Cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente al ricorso ».

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con l'ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 134. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 467.

Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che ha esteso agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli òrfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, concernente l'assistenza ai patrioti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro di detti invalidi, nonchè ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra, sono estese ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Art. 3.

Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per il riconoscimento e la liquidazione delle pensioni concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le qualifiche di mutilato, invalido e caduto per la lotta di liberazione e quella di patriota combattente debbono essere riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 6.

Nei territori attualmente soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 135. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 468.

Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, riguardante la costituzione dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' concesso all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000, per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione.

Detto contributo risulta già iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1944-45 sul capitolo 216-VIII.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 469.

Provvedimento per il personale dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, sulla istituzione del Consorzio nazionale canapa e la soppressione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale in servizio al 27 settembre 1944 nel soppresso Ente nazionale esportazione canapa e nell'Ente economico fibre tessili, settore della canapa e delle altre fibre vegetali, è licenziato alla data del 30 novembre 1944 salva l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 133 — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, l'avv. Stefano Santaguida venne nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santaguida, l'avv. Tommaso Grillo fu Raffaele è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta Micucci Antonio in S. Valentino Torio, compresa fra i debitori della banca per la somma di L. 42.000 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere un riparto di circa il 30 % ai creditori e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa fra gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperta la liquidazione della Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno), limitatamente all'operazione d'incasso della nuova sopravvenienza attiva ed al riparto di essa fra gli aventi diritto.

Art. 2.

I signori Di Francesco Michelangelo fu Antonio, Capua avv. Michelangelo di Carlo, Cipolletta avv. Gennaro di Pietro e Vergati ing. Salvatore fu Gaetano, sono nominati, rispettivamente, commissario liquidatore della menzionata banca il primo e membri del Comitato di sorveglianza gli altri, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministero competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 3 del R. decreto 30 marzo 1936, n. 851, nel quale è stato stabilito che la tutela e la vigilanza dell'Istituto coloniale italiano sono esercitate dal Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1938, n. 442;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro 1°, foglio 66, relativo al cambio della denominazione dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 765563 in data 25 agosto 1943, a firma dell'allora Ministro per l'Africa Italiana, diretta all'Istituto coloniale italiano, con la quale, tra l'altro, venne disposta la riduzione al minimo possibile del personale in servizio presso il predetto Istituto coloniale italiano;

Considerato che a causa della situazione verificatasi a seguito degli eventi politico-militari susseguitisi all'8 settembre 1943, l'Istituto coloniale italiano non potè dare immediato corso alla disposta riduzione del personale alle sue dipendenze; e che pertanto i licenziamenti di detto personale vennero attuati in data 31 dicembre 1943 ed in data 31 marzo 1944;

Considerato che i licenziamenti stessi furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività operativa dell'Istituto coloniale italiano si era notevolmente ridotta;

Considerato che la situazione dell'Istituto coloniale italiano non consente allo stato attuale di confermare o di mantenere in servizio il personale se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Sono convalidati pienamente i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Jona Luciano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Jona Luciano fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Jona Luciano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Jona deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Jona Luciano fu Salvatore, esercente in economia e commercio residente a Torino, è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

(1253) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752,

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 3 maggio 1940, con il quale i signori Giuseppe Vacca, Antonio Tacconi e Nicolino Piu vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 20 ottobre 1940, con il quale il sig. Giuseppe Vacca venne sostituito dal sig. Ottavio Pierozzi;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

In sostituzione dei signori Ottavio Pierozzi, Antonio Tacconi e Nicolino Piu, i signori Giovanni Lancellotti fu Alfonso, Michele Soru fu Luigi e Igino Peddis fu Innocenzo vengono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 22 agosto 1945 - N. 177

Titolo		Media
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,30
Id. 3,50 % 1902	»	[illegible] —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,[illegible]0
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,20

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 23 agosto 1945 - N. 178

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,30
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,[illegible]

Media dei titoli del 24 agosto 1945 - N. 179

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,40
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97.80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	7,25
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	90. 20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1271)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 28 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1272)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1273)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92. del 2 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1274)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.